



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Set. IX - Set. V
Ref. Albo
12 GEN 2012
L'istruttore Amministrativo
[Signature]

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 30-12-2011 N. 2396	OGGETTO: Revoca dell'assegnazione lotto artigianale n. 80 alla ditta Starclima di Schininà Francesco & C. snc ubicato all'interno della zona Artigianale di C.da Mugno con conseguente risoluzione dell'atto stipulato e retrocessione dell'area al patrimonio disponibile del Comune
N.164 Settore IX Data 23/12/2011	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2011

CAP. 2074.2

IMP. 1958/10

FUNZ. 11

SERV. 04

INTERV. 03

somme già impegnate con Det. Dir. 2873/0

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilaundici, il giorno 23 (ventitre) del mese di dicembre nell' ufficio del settore IX, Pianificazione e Sviluppo Economico, il Dirigente, Dr. Santi Di Stefano ha adottato la seguente determinazione:

Richiamato il Regolamento per l'assegnazione dei lotti della Zona Artigianale di Ragusa, approvato con delibera del C.C. n. 57 del 19/12/2003 e modificato con deliberazioni del C.C. n. 50 del 06/12/2005 e n. 95 del 11/11/2010 ;

Considerato che la ditta Starclima di Schininà Francesco & C. snc con sede a Ragusa in via John Spataro n. 13 P.I. 00947970885

1. giusta D.D. n. 84/XI del 23/09/2004 (reg. gen. n. 2027 del 23/09/2004), veniva inserita utilmente nella graduatoria di assegnazione dei lotti nella zona artigianale di c.da Mugno prevista dalla delibera del C.C. n. 57 del 19/12/2003;

2. giusta D.D. n. 34/XI del 04/04/2005 (reg. gen. n. 693 del 08/04/2005), le veniva assegnato il lotto n. 80 della zona artigianale;

3. a seguito della definizione della procedura di assegnazione veniva effettuato il versamento della caparra confirmatoria, pari al 20% del costo del l'area, fissato in € 3,11/mq, e veniva sottoscritto l'atto pubblico per il trasferimento definitivo di proprietà del lotto artigianale presso il notaio Livia in data 21/09/2007 reg. a Ragusa il 25/09/2007 al n. 2657 effettuando il saldo dell'80% del costo del lotto ;

Rilevato che l' art. 25 comma 3 del regolamento per l'assegnazione dei lotti nella zona artigianale approvato con Delibera del C.C. n. 57 del 19/12/2003 prevede che: << l'inosservanza dei termini comunque prorogati, fissati per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché di quelli assegnati con eventuali ordinanze sindacali, comporterà l'automatica risoluzione del contratto di compravendita per colpa e in danno del concessionario, con l'obbligo da parte del comune di trattenere il corrispettivo della concessione edilizia relativo al periodo intercorrente tra la costituzione del rapporto e la sua estinzione >>

accertato che, in data 27/03/2009, con lettera raccomandata n. 26504, ricevuta il 28/04/2009, è stato avviato il procedimento per la dichiarazione di decadenza dal diritto di assegnazione del lotto, in quanto la ditta, in difformità alle condizioni ed agli impegni assunti e riportati nel predetto atto di trasferimento, non ha provveduto a ritirare la prevista Concessione Edilizia;

Rilevato che, decorsi i 45 giorni assegnati per eventuali controdeduzioni o memorie, la ditta in parola non ha prodotto documentazione alcuna atta a consentire il riesame motivato della posizione assunta né ha manifestato la volontà di proseguire nella realizzazione dell'opificio artigianale

Rilevato ancora che, ai sensi dell'art. 27 dello stesso regolamento così come modificato con Delibera Consiliare n. 95 del 11/11/2010, << si procede alla risoluzione del contratto di compravendita, per colpa e in danno del concessionario, qualora:

- 1) vengano realizzate opere edilizie sostanzialmente difformi quelle previste nella concessione medesima;
- 2) si verifichino nell'impresa modifiche negli scopi istituzionali non tempestivamente comunicati all'amministrazione comunale
- 3) si verifichino nell'impresa modifiche negli scopi fissati dallo statuto, istituzionali non tempestivamente comunicati dall'amministrazione comunale;
- 4) il concessionario ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento produttivo è stato realizzato
- 5) sia notificata al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario e su istanza dell'istituto di credito che ha concesso all'impresa un mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l'inadempienza dell'impresa medesima nel pagamento dell'equivalente di almeno due semestralità consecutive del mutuo >>

Tenuto conto che in data 11/11/2010 il Consiglio Comunale ha approvato la delibera n. 95 di Modifica ed adeguamento del Regolamento per l'assegnazione dei lotti artigianali, adottato con Delibera Consiliare n. 57 del 19/12/2003 come modificato dalla Delibera consiliare n. 50 del 06/12/05, al fine di poter riassegnare i lotti resisi disponibili ad altre imprese artigiane interessate.

Dato atto che con lettera raccomandata n. 93520 del 24/10/2011, **ricevuta** in data 28/10/2011, si è provveduto a confermare alla ditta Starclima di Schininà Francesco & C. snc l'avvio della procedura di revoca dell'assegnazione del lotto artigianale acquistato in considerazione che la stessa non aveva ancora provveduto a ritirare la concessione edilizia e conseguentemente a comunicare l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'opificio.

Dato, altresì atto, che nella lettera del 24/10/2011, prot. n. 93520 si era comunicato alla ditta che in caso di rinuncia avrebbe potuto beneficiare, ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento per l'assegnazione dei lotti artigianali, così come modificato ed integrato con Deliberazione Consiliare n. 95 del 11/11/2010, della restituzione della somma versata per l'acquisto del lotto

Rilevato ancora che, decorsi i 15 giorni assegnati per eventuali controdeduzioni o memorie, a tutt'oggi, la ditta in parola non ha prodotto documentazione alcuna atta a consentire il riesame motivato della posizione assunta, considerato che le richiamate diffide ad adempiere del Comune, perseguono l'intento di ribadire l'interesse pubblico dell'Amministrazione alla costruzione dei fabbricati da destinare ad attività artigianali

Rilevato altresì che, trascorsi i quindici giorni assegnati alla ditta per consegnare quanto richiesto, a tutt'oggi non è pervenuta al settore, alcuna documentazione;

Ritenuto che la condizione di non adempimento comporta la revoca dell'atto di assegnazione del lotto artigianale assegnato alla ditta Starclima di Schininà Francesco & C. snc e precisamente la revoca della Det. Dirigenziale n. 34/XI del 04/04/2005 annotata al registro generale n. 693 del 08/04/2005 e la risoluzione del contratto di compravendita al fine di mettere l'Amministrazione Comunale nelle condizioni di rispettare, nella forma e nella sostanza, il raggiungimento degli obiettivi predeterminati con il più volte richiamato Regolamento per l'assegnazione dei lotti artigianali;

Ritenuto ancora che l'adozione del presente atto, per le motivazioni sopra esposte, non solo non contrasta con il pubblico interesse ma si pone a tutela delle legittime aspettative delle altre imprese, che aspirano all'assegnazione dei posti residui disponibili creando il circuito virtuoso << maggiori investimenti = maggiore occupazione >>;

Richiamato l'art. 47 (Compiti dei dirigenti) dello Statuto Comunale, nonché l'art. 53 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e servizi ;

DETERMINA

1. **Di revocare** per le motivazioni di interesse pubblico esposte nella parte espositiva del presente atto, la Determinazione Dirigenziale n. 34/XI del 04/04/2005 (reg. gen. n. 693 del 08/04/2005), con la quale veniva assegnato alla ditta Starclima di Schininà Francesco & C. snc il lotto artigianale n. 80, di mq 500 della Zona Artigianale di C.da Mugno;
2. **Di dichiarare** la risoluzione del contratto di compravendita del citato lotto artigianale, stipulato con il notaio Livia in data 21/09/2007 e registrato a Ragusa il 25/09/2007 al n. 2657 per inadempimento della ditta Starclima di Schininà Francesco & C. snc (non essendo state attuate, ad oggi, quelle fasi procedurali che prevedono il ritiro della Concessione Edilizia e la conseguente comunicazione di avvio dei lavori ai sensi delle L. n. 10/77 e la L.R. n. 71/78, modificate e integrate dalla L.R. n. 17/94);
3. **Di retrocedere** al patrimonio disponibile comunale l'area di mq. 500 riportata al NCT del comune di Ragusa F°99 particelle 619 e 706 ;
4. **Di provvedere** per le finalità del Regolamento approvato con delibera del C.C. n. 75/2003 e modificato con delibera del C.C. n. 95/2010, alla trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei RR.II. di Ragusa con annotazione a margine dell'atto di vendita risolto ;
5. **Di riservarsi** di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria, ad avvenuta trascrizione del presente atto e ad avvenuto incameramento delle somme accertate in conseguenza della cessione della medesima area ad altra ditta avente i necessari requisiti, a rimborsare la somma di €. 777,50 pari al 50% del prezzo dell' importo complessivo corrisposto dalla stessa ditta per l'acquisto del suolo in parola, così come previsto dall'art. 35 del Regolamento per l'assegnazione dei lotti artigianali a seguito della modifica introdotta con Deliberazione Consiliare n. 95 dell'11/11/2010;
6. **Di dare atto** che la spesa di euro 90,00, necessaria per la trascrizione dell'atto alla Conservatoria risulta già impegnata con la Determinazione Dirigenziale n. 192 del 17/12/2010 annotata al registro generale in data 31/12/2010, al prot. n. 2873

Allegati: nota prot. 26504 del 27/03/2009, nota prot. n. 101792 del 19/11/2010, nota prot. 93520 del 24/10/2011

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Antonella Schininà

Il Dirigente del Settore IX

Dott. Santi Distefano

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: settore III Ragioneria - settore V – edilizia privata

Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Visto
Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Dr. Santi Distefano

Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li

Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 23 / 12 / 11

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

[Signature]

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 17 GEN. 2012

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(*Li Citra Giovanni*)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17 GEN. 2012 al 24 GEN. 2012

Ragusa 25 GEN. 2012

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]